

qualora tale decisione autorizzi una modifica o un'estensione dell'impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica della sua realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ai sensi del punto 13 dell'allegato II a detta direttiva 85/337, e che costituisca quindi un «progetto» in base all'articolo 1, paragrafo 2, di quest'ultima.

(¹) GU C 152 del 21.5.2011.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 19 aprile 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-297/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell'Unione in materia di acque — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione)

(2012/C 165/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e I. Hadjiyiannis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: G. Karipsiadis, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, 14, paragrafo 1, lettera c), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione delle copie dei piani di gestione

Dispositivo

1) Non avendo predisposto entro il 22 dicembre 2009 i piani di gestione dei bacini idrografici, tanto dei bacini idrografici interamente situati nel suo territorio quanto dei bacini idrografici internazionali, e non avendo inviato alla Commissione europea entro il 22 marzo 2010 una copia di tali piani, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Inoltre, non avendo avviato entro il 22 dicembre 2008 la procedura di informazione e di consultazione pubblica in merito ai progetti di piani di gestione dei bacini idrografici, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Zakopanem (Polonia) il 23 gennaio 2012 — procedimento penale contro Wojciech Ziemiński e Andrzej Kozak

(Causa C-31/12)

(2012/C 165/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Zakopanem

Parti nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio

Wojciech Ziemiński, Andrzej Kozak

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (¹), debba essere interpretato nel senso che rientrano nelle regole tecniche, i cui progetti devono essere comunicati alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della summenzionata direttiva, anche le disposizioni legislative che definiscono le nozioni e i divieti legislativi descritti e formulati nell'articolo 29 della ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (legge del 19 novembre 2009 recante disciplina dei giochi d'azzardo, Dz.U. n. 201, pos. 1540, con modifiche).

(¹) GU L 204, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovacchia) il 10 febbraio 2012 — Slovenská športiteľňa, a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

(Causa C-68/12)

(2012/C 165/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky